

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 dicembre 2016, in Roma presso la sede di Unindustria Roma

Tra

la Società Hewlett Packard Customer Delivery Services Italia S.r.l. assistita da Unindustria

e




la SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL, Nazionali e Territoriali unitamente alle RSU

Premesso che:

- la Società con lettera datata 12 dicembre 2016, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex Legge 223/1991, riguardante n. 20 lavoratori strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali nelle unità produttive indicate nell'allegato alla sopra citata lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo e che forma parte integrante della stessa;
- le Organizzazioni Sindacali hanno avanzato formali richieste di esame congiunto ai sensi dell'art. 4, L. 223/1991;
- in data odierna, la Società ha proceduto ad illustrare i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza del personale, già evidenziati all'interno della comunicazione di apertura della procedura sopra citata, comunicazione che nel presente accordo si intende totalmente richiamata
- le Parti, dopo il suddetto ampio confronto, hanno raggiunto un'intesa alle condizioni di seguito riportate.

Tutto quanto sopra premesso tra le Parti viene stipulato il seguente Accordo:

1. Le Premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.
2. La Società procederà a collocare in mobilità fino ad un massimo di n. 20 dipendenti i cui profili professionali e la relativa collocazione aziendale, sono quelli indicati nell'allegato alla citata lettera di avvio della procedura e che qui si intendono richiamati e trascritti.



3. Le parti concordano sul ricorso alla mobilità basata esclusivamente sui seguenti criteri di scelta, i quali, pertanto, devono intendersi integralmente sostitutivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, Legge 223/1991:

Nell'ambito delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali i lavoratori che manifestino l'intenzione di non opporsi al licenziamento ed alla conseguente collocazione in mobilità.

4. Per i lavoratori rientranti nelle ipotesi di cui sopra, fatto salvo il diritto dell'Azienda alla riserva di accettazione per esigenze tecnico-organizzative, è previsto il riconoscimento di un incentivo all'esodo, secondo quanto definito nella separata intesa sottoscritta in pari data. L'importo relativo sarà erogato previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli art. 410 e 411 c.p.c..

5. La facoltà di licenziamento è esercitabile dall'azienda a partire dalla data odierna ed entro i termini di Legge.

6. Le parti si danno atto che i licenziamenti collettivi di cui al presente accordo, hanno le caratteristiche previste dall'art. 4, comma 4 del D.M. 94033 del 13 gennaio 2016.

7. La Società, nel corso degli incontri sindacali sin qui tenuti, ha fornito la più ampia informazione in ordine alla situazione aziendale, dando riscontro puntuale ad ogni richiesta di chiarimenti avanzata dalle OO.SS. Le parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che nessun vizio di carattere formale ha inficiato la comunicazione di avvio della presente procedura e, in ogni caso, ogni eventuale vizio deve comunque ritenersi sanato, ad ogni effetto di legge, con la sottoscrizione del presente accordo ai sensi dell'art. 4, comma 12, della Legge 223/91, come modificato dalla Legge 92/2012.

Letto, confermato e sottoscritto

p. la Unindustria Roma

p. la Hewlett Packard Customer Delivery Services Italia S.r.l.

p. la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL

p. le RSU

per BIANCARLO LOCARNO, MARIANO PETRA, ARMANDO GRECO, SAVERIO MINECIA
OLTRE I SOTTOSCRITTI

[Handwritten signatures]